



COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE N. 28 del 26/7/2011

Oggetto: Definizione della controversia: . c/ FASTWEB S.p.A. società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Swisscom AG

L'anno 2011 addì 26 del mese di Luglio, nella propria sede di Via Paolo Lembo, 40F – Bari, si è riunito il Comitato Regionale per le Comunicazioni nelle persone dei sigg.

		Pr.	Ass.
Giuseppe Giacobuzzo	Presidente	X	
Anna Montefalco	Vice presidente	X	
Riccardo Carapellese	Vice presidente	X	
Giuseppe Scarcia	componente	X	
Laura Santa Zavatta	componente	X	

Assiste alla seduta il direttore del Co.Re.Com., Dott. Domenico Giotta.

IL COMITATO

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249 ed in particolare, l'art 1, comma 13, che definisce i Comitati Regionali per le Comunicazioni quali organi funzionali dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per le esigenze di decentramento sul territorio;

Vista la legge della Regione Puglia 28 febbraio 2000, n. 3 recante "L'istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com.)";

Visto l'art 50, commi 1 e 2 lettera c) dello Statuto della regione Puglia;

Visto l'Accordo quadro del 25 giugno 2003 tra l'Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea dei Consigli regionali e delle Province autonome che individua i principi generali concernenti l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, e prefigura il contenuto delle singole convenzioni tra la stessa Autorità e gli Organismi competenti come individuati dalle leggi regionali;

Vista la convenzione sottoscritta in data 21 novembre 2006 dal Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dal Presidente del Consiglio regionale e dal Presidente del Co.Re.Com. Puglia;

Vista la Delibera n. 666/06/CONS con cui l'Autorità, sciogliendo la riserva sulla fase sperimentale delle deleghe ed esaurendo la stessa fase sperimentale, ha sancito il passaggio al regime ordinario nell'esercizio delle funzioni delegate;

Rilevato che con atto n. 01 del 12 gennaio 2009 avente ad oggetto: "Accordo Quadro del 4 dicembre 2008 tra Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome" il Co.Re.Com. Puglia ha deliberato la propria adesione all'attribuzione di ulteriori funzioni delegate" ed ha avviato il processo per la sottoscrizione della convenzione;

Vista la convenzione sottoscritta in data 10 luglio 2009 dal Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dal Presidente del Consiglio regionale e dal Presidente del Co.Re.Com. Puglia con cui, tra l'altro, si disciplinano i rapporti tra i soggetti firmatari, si individuano le ulteriori materie oggetto della delega;



REGIONE PUGLIA

COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI



Autonomia per le Garanzie nelle
COMUNICAZIONI

Visto il regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con delibera 173/07/CONS (Testo coordinato con le modifiche apportate dalla delibera n. 95/08/CONS, dalla Delibera 502/08/CONS e dalla Delibera 479/09/CONS).

Vista la determinazione del Segretario Generale n. 34 del 12 ottobre 2009 avente ad oggetto: "Comitato Regionale per le Comunicazioni della Puglia (CORE COM). Attribuzione incarichi direzione uffici;

Vista la documentazione in atti e la proposta del funzionario responsabile dell'istruttoria, avv. Maria Zingaro;

Premesso che:

-con istanza GU14 (prot. n. 20100017931) il _____, titolare dell'omonimo studio di consulenza, sottoscriveva nel 2009 contratto relativo all'utenza fissa e mobile (codice cliente (_____)), chiedeva l'intervento del Comitato Regionale per le Comunicazioni per la definizione della controversia in essere con la società _____ a.;

-con nota prot. 20110001121 questo Ufficio comunicava alle parti, ai sensi dell'articolo 15 della delibera AGCOM 173/07/CONS e successive modifiche, l'avvio di un procedimento amministrativo finalizzato alla definizione della deferita controversia, invitandole a presentarsi all'udienza per la discussione della controversia in data 23.2.2011 e concedendo alle stesse termini per il deposito di memorie e/o documenti e per eventuali repliche;

- il gestore per il tramite del suo legale avv. _____ provvedeva ad inviare una memoria difensiva datata 14.2.2011 con la quale chiedeva il rigetto di tutte le istanze proposte e contestualmente formulava proposta di bonario componimento della vicenda;

- l'utente, per il tramite del suo legale avv. _____ provvedeva ad inviare una memoria difensiva datata 14.2.2011 con la quale ricostruiva i fatti oggetto della presente controversia e si riportava alle richieste di cui all'atto introduttivo;

- all'udienza del 23.2.2011, fissata ai sensi dell'art. 16 dell'allegato A alla delibera 173/07/CONS, comparivano entrambe le parti.

Considerato quanto segue:

1. Oggetto della controversia

Il sig. _____ titolare dell'omonimo studio di consulenza sottoscriveva nel 2009, tramite un agente incaricato della _____ un contratto di telefonia che prevedeva, dietro corresponsione di un importo mensile di €15,00, la possibilità di usufruire di 400 minuti di chiamate mensili.

Tale contratto, relativo all'utenza fissa (_____), prevedeva anche la navigazione gratuita illimitata, l'attivazione di sette sim e la portabilità del numero _____, unitamente all'invio di otto telefoni cellulari.

Sta di fatto che pervenivano all'utente solo le sim, mentre i telefoni cellulari e la copia del contratto più volte chiesta dall'utente, non sono mai giunti nella materiale disponibilità dell'odierno istante.

Difatti, le sim inviate non sono mai state utilizzate (e sono rimaste sigillate) stante il mancato invio degli apparati.

Successivamente all'invio delle sole sim, la società provvedeva ad emettere una prima fattura, la n. 3636536 dell'importo di €2.264,05 e successivamente la fattura n. 5050584 dell'importo di € 712,12.

Entrambe le fatture sono state regolarmente saldate dall'utente.

Poiché il gestore non ha mai provveduto a consegnare i cellulari (ma, invece, regolarmente fatturati), l'utente sospendeva i pagamenti (che avvenivano a mezzo rid bancario) e, in data 15.9.2009 provvedeva ad inviare raccomandata a.r. con la quale chiedeva la disdetta del contratto e la richiesta di essere contattato dal gestore al fine di comporre bonariamente la questione. Tale reclamo è rimasto inavaso.



REGIONE PUGLIA

COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI



Autonomia per le garanzie nelle
comunicazioni

Nonostante l'utente avesse formalizzato la propria volontà di recedere dal contratto, il gestore ha continuato ad inviare ulteriori fatture rimaste impagate: la n. 6459291 di € 686,98, n. 7901110 di €693,69, la n. 961764 di €703,90 e la n.2278620 di €737,14.

Nel frattempo, l'utente in data 26.1.2010 aveva aderito ad una nuova offerta contrattuale relativa alla sola utenza fissa che prevedeva il pagamento di €50,00 mensili a fronte della fornitura del servizio di telefonia fissa e adsl.

L'utente si rivolgeva ad un legale il quale provvedeva ad avviare la procedura di conciliazione; successivamente -stante il mancato pagamento delle fatture- l'utenza veniva sospesa e a seguito di questo accadimento, veniva inviato in data 22.4.2010 presso il Corecom Puglia apposito formulario GU5 volto alla riattivazione del servizio; servizio che, di fatto, veniva riattivato il 25.04.2010. la procedura d'urgenza si concludeva, pertanto, con un provvedimento di rigetto avendo il gestore comunicato di aver provveduto spontaneamente alla riattivazione dell'utenza in attesa della convocazione dell'udienza di conciliazione.

L'anzidetta istanza di conciliazione si concludeva in data 15.9.2010 con un verbale di esito negativo (verbale n. 3102/2010) per mancata accordo tra le parti.

Successivamente, l'utente presentava a questo Co.Re.Corr istanza per la definizione della controversia insorta, chiedendo un provvedimento che obbligasse la società Fastweb S.p.A. a provvedere al rimborso delle fatture saldate e allo storno dell'insoluto pendente. Il tutto, oltre alla corresponsione di un indennizzo per omesso riscontro al reclamo e per la sospensione del servizio.

Il gestore si è costituito depositando memorie difensive nei termini assegnati e presenziando all'udienza di discussione.

2. Risultanze istruttorie

Sulla scorta della documentazione acquisita agli atti e delle dichiarazioni rese dalla parte, nonché nel corso della audizione tenutasi in data 23.2.2011 presso la sede del Corecom Puglia, è emerso che:

a) l'utente, per il tramite del suo rappresentante avv. [redacted] in data 17.2.2011, aveva depositato memorie difensive con le quali chiedeva il rimborso di quanto prelevato dal conto corrente dell'utente, lo storno dell'insoluto, l'indennizzo per la sospensione del servizio e per l'omesso riscontro al reclamo;

b) il legale del gestore, avv. [redacted], aveva depositato in data 14.2.2011 rituali memorie per mezzo delle quali ricostruiva la vicenda amministrativa relativa all'utente e precisava che l'insoluto maturato a carico del sig. [redacted] derivava da un intenso e regolare traffico telefonico. Da ultimo, proponeva *pro bono pacis*, lo storno dell'intera posizione debitoria;

c) all'udienza del 23.2.2011 l'avv. [redacted] esibiva n. 7 sim sigillate specificando che il contratto non era mai stato attivato, a causa dell'inadempimento della società la quale non ha mai provveduto ad inviare, come pattuito, gli 8 telefoni cellulari i quali costi sono stati, però, regolarmente addebitati con le fatture.

L'avv. [redacted] preliminarmente eccepeva che l'utente non ha mai provveduto a depositare copia del contratto e con riferimento alle uniche due fatture corrisposte dall'utente, propone il rimborso della somma di €2.000,00 oltre allo storno dell'insoluto; contestualmente deposita la nota di adesione di richiesta di cambio piano contrattuale e adesione a nuovo piano tariffario Fastweb.

3. Valutazioni in ordine al caso in esame

a) In ordine alle fatture pagate dall'utente.

La domanda del sig. [redacted] è essenzialmente tesa all'ottenimento della regolarizzazione della propria posizione amministrativa nei confronti del gestore Fastweb.

Pertanto, ai fini di una migliore comprensione della vicenda, è opportuno ricostruire brevemente i fatti e scindere le vicende riguardanti le fatture saldate dall'utente da quelle rimaste insolute.



REGIONE PUGLIA

COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI



Autorità per le Comunicazioni
COMUNICAZIONI

L'utente sottoscriveva un contratto a condizioni apparentemente vantaggiose che comprendevano, tra le altre, la ricezione di n. 7 sim, la portabilità di un numero mobile già nella disponibilità dell'utente e n. 8 telefoni cellulari.

Copia di tale contratto, sottoscritto per il tramite di un agente, non veniva mai consegnata al sig. [redacted] il quale, invece, riceveva ampie rassicurazioni che tutta la documentazione sarebbe pervenuta contestualmente alle sim e ai cellulari.

Cosa che, di fatto, non è avvenuta. In effetti l'utente, avendo ricevuto solo le sim, ha deciso di non utilizzarle conservandole ancora sigillate nel loro involucro originale e dando prova di quanto innanzi, esibendole nel corso dell'udienza di discussione.

Nonostante il mancato invio dei cellulari, il gestore ha comunque provveduto a fatturare somme che, però, non erano quelle pattuite con l'agente. Ed infatti, con l'invio della prima fattura, l'utente si è visto addebitare importi relativi ad abbonamenti per numeri mobili, per l'acquisto di terminali (mai pervenuti), per Tasse di concessione governativa e un importo minimo per consumi relativi all'utenza fissa. Il tutto per un totale di €2.264,05.

Anche la seconda fattura comprendeva tutti gli importi innanzi indicati, ad eccezione delle somme relative ai cellulari. Tale fattura, al pari della prima, veniva saldata avendo l'utente scelto come modalità di pagamento, l'addebito su conto corrente.

Visti gli elevati importi addebitati, l'utente sospendeva l'addebito diretto e inviava al gestore nota a.r. esercitando il diritto di recesso.

Tale recesso, a sua volta, non è stato recepito dal gestore il quale ha continuato ad emettere fatture -di cui si dirà più innanzi- rimaste tutte insolute.

Seguiva una seconda nota a.r. con la quale si ribadiva la volontà di recedere dal contratto e di essere contattato dalla società. Anche tale nota è rimasta inevasa.

Con specifico riferimento alle due fatture pagate, questa Autorità ritiene che l'utente abbia diritto ad ottenere il loro rimborso.

Tanto, sulla base di un duplice ordine di considerazioni. *In primis*, una totale mancanza di qualsiasi documento o proposta contrattuale debitamente firmata dall'utente, dalla quale possano evincersi con chiarezza le condizioni contrattuali applicabili.

In proposito, in sede di udienza di discussione, il legale del gestore ha eccepito all'utente la mancata produzione del contratto. Anche a non voler considerare la circostanza - evidenziata dal legale dell'utente - che il contratto è stato più volte da questi richiesto, ma senza esito, vi è da rimarcare che, anche in sede amministrativa, si deve tener conto di quanto statuito dall'art. 1218 c.c. in virtù del quale il creditore della prestazione -l'utente- dovrà limitarsi a dedurre l'esistenza del contratto tra le parti e il suo contenuto, mentre il debitore della prestazione -l'operatore- dovrà fornire prova del proprio adempimento.

Ne consegue che l'operatore, per escludere la propria responsabilità, deve dimostrare che i fatti oggetto di doglianza sono stati determinati da circostanze non imputabili all'operatore stesso.

Secundis, la mancata osservanza degli obblighi in materia di trasparenza contrattuale; nel caso de quo, la totale differenza tra le somme prospettate dal gestore e quelle in concreto applicate su fattura hanno determinato un importo a carico del cliente estremamente elevato. Tutti i costi applicati e successivamente disconosciuti dall'utente, si rivelano essere non giustificati, e configurano a carico del gestore una ipotesi di inadempimento contrattuale. Adempimento che, invece, si sarebbe dovuto esplicitare nella corretta applicazione delle condizioni contrattuali prospettate, nel fornire all'utente la relativa documentazione e nell'inviare, oltre alle sim anche i cellulari.

La mancata trasparenza contrattuale, unitamente alla circostanza che il gestore non ha prodotto alcuna copia del contratto, né fornito alcun elemento idoneo ad escludere la propria responsabilità (anche in ordine al mancato invio dei telefoni cellulari), fondano il diritto dell'utente ad ottenere il rimborso della somme di € 2.264,05 di cui alla fattura n. 3636536 e di €712,12 di cui alla fattura n. 5050584.



REGIONE PUGLIA

COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI



Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni

b) In ordine all'insoluto pendente.

Successivamente alla prima disdetta esercitata dall'utente con nota a.r. ricevuta dal gestore in data 22.9.2009 (e reiterata con l'invio di successiva nota pervenuta alla società in data 2.10.2011), il gestore ha continuato ad emettere altre 4 fatture (come emerso nel corso dell'udienza di discussione) di importo alquanto elevato (nell'ordine di circa 600/700 euro). Tutte queste successive fatture, al pari delle prime, contengono importi relativi ad un servizio mai usufruito dall'utente il quale, come ampiamente detto, non ha mai utilizzato le sim pervenute mantenendo le stesse sigillate nel loro involucre originale.

Per completezza va rilevato che, come si evince dalla documentazione fornita dal gestore, l'utente in data 26.1.2010 accettava una nuova offerta commerciale relativa alla sola utenza fissa che avrebbe, di fatto, variato il piano tariffario applicato sino a quel momento all'utente.

Tale offerta, inviata per accettazione al servizio clienti Business, prevedeva chiamate locali e nazionali al costo di 0,01 centesimo a chiamata senza scatto alla risposta e la corresponsione di un canone mensile scontato, pari ad €50,00 per 18 mesi.

Con l'accettazione di tale offerta relativa al solo telefono fisso, l'utente riteneva conclusa la vicenda relativa alla fatture per i servizi mobili mai utilizzati.

Invece, anche nelle fatture successive all'adesione alla nuova offerta commerciale, il gestore ha continuato comunque ad addebitare i canoni mensili per 7 sim con le relative tasse di concessione governativa.

Di fatto, per ciò che concerne l'aspetto della fatturazione, nulla sembra essere cambiato. L'esame delle fatture prodotte (di cui le prime 4 riferite alla originaria promozione sottoscritta dall'utente, mentre le restanti, successive alla modifica contrattuale) evidenzia sempre le medesime voci di costo sia per ciò che concerne gli addebiti relativi alle promozioni per rete mobile, sia gli importi per abbonamenti (internet, mobile e reti telefoniche) sia per le tasse di concessione governativa.

Di conseguenza le fatture emesse dal gestore e rimaste impagate sono 4; l'intero insoluto andrà stornato anche se con motivazioni differenti.

L'utente avrà diritto allo storno delle fatture n. 6459291 di €686,98 e n.7901110 di €693,69 in quanto successive al recesso esercitato dall'utente con nota a.r. pervenuta al gestore in data 22.09.2009 e ribadita con ulteriore nota pervenuta il 2.10.2009.

Avrà diritto anche allo storno delle fatture n. 961764 di €703,90 e n. 2278620 di €737,14, pur essendo queste ultime successive alla modifica contrattuale sottoscritta dall'utente.

Tanto, perché, la mancata trasparenza contrattuale configura, ancora una volta, una violazione della normativa vigente in quanto la comunicazione resa al cliente in ordine alle caratteristiche essenziali della promozione è risultata inidonea a garantire quella chiarezza e completezza informativa necessaria per poter effettuare una decisione consapevole, compromettendo il diritto di scelta dell'utente.

Utente che, probabilmente, non avrebbe sottoscritto quel pacchetto contrattuale se gli fosse stato correttamente prefigurato.

Anche sotto quest'ultimo aspetto, l'Autorità ha più volte ribadito che l'utente ha diritto all'attivazione dell'offerta descritta al momento della conclusione del contratto. Tanto, anche in virtù degli obblighi informativi, assunti dai gestori nelle Carte dei Servizi.

L'utente, infatti, ha diritto ad essere informato in modo chiaro, esatto e completo delle specifiche tecniche ed economiche dei servizi, nonché delle relative modalità di fornitura, anche ai sensi dell'art. 4 delibera 179/3/CSP e del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, poiché solo in questa maniera egli vede effettivamente tutelato il diritto di scelta e la conseguente possibilità di orientarsi verso una diversa offerta commerciale.

Non essendo state rispettate queste condizioni, si ritiene che l'utente abbia diritto allo storno dell'intero insoluto pendente pari ad € 2.408,59, di eventuali fatture emesse e non prodotte dal gestore e del ritiro, a cura e spese della Fastweb, della pratica dalla società di recupero crediti.



REGIONE PUGLIA

COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI



Autonomia per le Comunicazioni nelle
Comunicazioni

c) in ordine all'indennizzo per omesso riscontro reclamo.

Vi è, infine, da rilevare che l'utente ha agito correttamente, inviando due raccomandate a.r. con le quali esercitava il diritto di recesso e contestualmente chiedeva di essere contattato dalla società al fine di comporre bonariamente le questione.

Viceversa, la medesima diligenza non si è riscontrata nel gestore il quale non solo non ha gestito la disdetta, ma ha continuato a chiedere somme non dovute. Inoltre, non ha riscontrato il reclamo formalmente inviato dall'utente.

La società, dal canto suo, non ha prodotto alcun elemento probatorio attestante la regolare e trasparente gestione del cliente, né ha fornito esaustiva prova in merito ai controlli effettuati e agli accertamenti tecnici predisposti al fine di garantire il servizio sottoscritto dall'utente.

Giova ribadire, in questa sede, la finalità dell'indennizzo per omesso riscontro al reclamo: fornire all'utente un riscontro chiaro ed esaustivo, idoneo quindi a riequilibrare le posizioni delle parti in un dialogo che non si presenta paritario a causa della qualità dell'operatore, inteso necessariamente come soggetto strutturalmente e numericamente superiore, organizzato e diversificato.

La ritardata o omessa risposta al reclamo inviato, da cui è derivata per l'utente una *mancaza di ascolto, di dialogo e contraddittorio con il gestore*, fonda il diritto dell'utente medesimo al riconoscimento di un indennizzo.

Tuttavia, rispetto alla richiesta di indennizzo avanzata dall'utente di €1.630,56, si ritiene equo liquidare a titolo di indennizzo per omesso riscontro al reclamo, la complessiva somma di €500,00.

Tanto anche in considerazione della circostanza che l'eventuale pregiudizio arrecato all'utente è stato ulteriormente ristorato con lo storno e il rimborso delle somme fatturate del gestore per il traffico telefonico generato dall'utenza fissa.

4. Conclusioni

In considerazione di quanto esposto in premessa, si ritiene di dover parzialmente accogliere le richieste formulate dall'utente e, in via equitativa, liquidare in favore dell'istante, a titolo di rimborso spese di procedura, l'importo omnicomprensivo di Euro 150,00 (centocinquanta/00), in considerazione del fatto che l'utente ha partecipato a n. 2 udienze di conciliazione e all'udienza di discussione.

Tutto ciò premesso, il Comitato a voti unanimi espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

Il gestore Fastweb S.p.A. Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Swisscom AG., in parziale accoglimento delle istanze dell'utente, è tenuto a:

- 1) regolarizzare la posizione amministrativa contabile del cliente mediante il rimborso delle fatture come di seguito specificate:
n. 3636536 del 14.6.2009 di €2.264,05
n.5050584 del 14.8.2009 di €712,12
- 2) regolarizzare la posizione amministrativa contabile del cliente mediante lo storno delle fatture come di seguito specificate:
n.6459291 del 14.10.2009 di €686,98
n. 7901110 del 14.12.2009 di €693,69
n.961764 del 14.2.2010 di €703,90
n. 2278620 del 14.4.201 di €737,14



REGIONE PUGLIA

COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI



Autorità per la Garanzia nelle Comunicazioni

- 3) stornare le eventuali fatture di prossima emissione e annullare l'eventuale pratica di recupero del credito;
- 4) corrispondere all'utente, a titolo di indennizzo per omesso riscontro al reclamo, la somma di **€500,00 (cinquecento/00)**;

5) corrispondere al sig. , l'importo di Euro **100,00 (cento/00)** per le spese sostenute per la presente procedura, ai sensi dell'art. 19, comma 6 della delibera n. 173/07/CONS.

La Società è tenuta altresì a comunicare a questo Corecom l'avvenuto adempimento della presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

La somma sopra determinata a titolo di indennizzo dovrà essere maggiorata nella misura corrispondente all'importo degli interessi legali calcolati dalla data di scadenza del suddetto termine di sessanta giorni.

E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito, come previsto dall'art. 11, comma 4, della delibera 179/03/CSP.

La presente delibera è notificata alle parti, pubblicata sul Bollettino Ufficiale dell'Autorità ed è resa disponibile sul sito web dell'Autorità.

Ai sensi dell'art. 19, comma 3, della delibera 173/07/CONS il provvedimento di definizione della controversia costituisce ordine dell'Autorità ai sensi dell'art. 38, comma 11, del D.Lgs. 1.8.2003 n. 259.

Ai sensi dell'art. 135, comma 1, lett. b) del Codice del Processo Amministrativo, approvato con D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Il Direttore
(Dr. Donato Giotta)

L'Istruttore
(avv. Maria Zingaro)

Il Presidente
(Sen. Giuseppe Giacobazzo)

*La presente copia composta
di n° 7/51161 pagine
è conforme all'originale esistente
agli atti di questo Ufficio.*



Il Direttore del Co.Re.Com. Puglia
Dot. Donato GIOTTA